



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 982 del 28/09/2020

Determina del Responsabile N. 47 del 28/09/2020

PROPOSTA N. 1105 del 28/09/2020

OGGETTO: Comune di Offida - Verifica di Assoggettabilità alle procedure di (VAS) (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647/2019), della variante al Piano di Recupero del Centro Storico. 54VAS021

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse:

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Offida con nota prot. n. 4503 del 04.06.2020, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 05.06.2020 con protocollo n. 9201, di avvio della procedura di verifica di as soggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, della variante al Piano di Recupero del Centro Storico”;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 28.09.2020, di seguito integralmente trascritto:

۲۷۰

Con nota prot. n. 4503 del 04.06.2020, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 05.06.2020 con protocollo n. 9201, il Comune di Offida, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante al Piano di Recupero del Centro Storico in oggetto, allegando il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo e gli elaborati costituiti da:

- Relazione tecnica;
 - Allegato 1: Schede di variante;
 - Allegato 2: Norme Tecniche del Piano (Stato vigente e di variante);
 - Allegato 3: Planimetria PRCS (Stato vigente – stralcio);
 - Allegato 4: Planimetria PRCS (Stato di variante – stralcio).

Con nota prot. n. 9922 del 16.06.2020, lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Offida ha reso disponibili il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati della variante al Piano di Recupero.

Con successiva nota prot. n. 5813 del 17.07.2020 il Comune di Offida, vista la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot. n. 5561 del 08.07.2020 di richiesta integrazione documentale, ha chiesto a questa Amministrazione la sospensione dei termini del procedimento al fine di consentire di provvedere alla predisposizione di quanto dalla stessa richiesto; con nota prot. n. 16330 del 15.09.2020 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha espresso "una sostanziale valutazione positiva".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 16330 del 15.09.2020, ha espresso "una sostanziale valutazione positiva".

L'AATO n. 5 Marche Sud, con nota prot. n. 1292 del 01.07.2020, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS del Piano di Recupero di cui in oggetto.

La CIIP Poliservizi, con nota prot. n. 2020012252 del 17.06.2020, ha espresso parere favorevole con la seguente prescrizione:

relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al BUR Marche n. 20 del 26.02.2010), in vigore dal 27.02.2010 e ss.mm.ii.

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR Area Vasta n. 5, la Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) ed il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, non hanno espresso parere.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante introduce due modifiche al vigente Piano di Recupero del Centro Storico riguardanti la possibilità di realizzare una volumetria di circa mc 108 in ampliamento a due unità immobiliari e l'esclusione dall'elenco degli "Edifici e/o manufatti significativi sotto l'aspetto storico-architettonico" dell'edificio distinto con il n. 49, che viene ricompreso nel tessuto connettivo del centro storico (art. 39 delle NTA), con conseguente assoggettamento a interventi di ristrutturazione edilizia con vincoli (art. 20 delle NTA).

Nello specifico viene evidenziato che le unità immobiliari oggetto di ampliamento sono caratterizzate da una corte interclusa sui quattro lati, adiacente ad una via pubblica (via Roma) e

separata da questa da un paramento murario continuo; l'intervento consiste nella realizzazione della copertura della suddetta corte della superficie complessiva di mq 36 per una volumetria corrispondente di mc 108.

Con riferimento all'edificio distinto con il n. 49 viene indicato che lo stesso ha subito nel corso dei secoli ripetuti rimaneggiamenti e modifiche all'impianto planimetrico come documentati dall'analisi storica del piano nell'elaborato n. 5A "Evoluzione storica del centro storico" dove si evince che l'edificio ha cambiato più volte il proprio sedime, con modifiche sostanziali, determinando varie trasformazioni tipologiche che ne hanno alterato l'originaria struttura.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- è conforme al vigente PRG adeguato al PPAR;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non interferisce con gli ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Il Rapporto Preliminare semplificato in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening; la fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante; tali contenuti rispettano quelli minimi indicati nel Capitolo 1, Parte II, dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020, ovvero una relazione sintetica sulle caratteristiche della variante (punto 1, Allegato 1, della Seconda Parte del D.Lgs n. 152/06).

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e considerate le caratteristiche della variante in argomento si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla stessa.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente Piano di Recupero del Centro Storico del Comune di Offida a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante al Piano di Recupero dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.*****

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al Piano di Recupero del Centro Storico del Comune di Offida a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante al Piano di Recupero dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata; sarà onore dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Offida quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 28/09/2020

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO